

CORSO DI FORMAZIONE DEI DIRIGENTI AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



MODULO 1 - GIURIDICO NORMATIVO
Responsabilità civile e penale e delega di funzioni

Argomenti trattati

2

- 1. Competenze in materia di prevenzione**
- 2. La polizia giudiziaria**
- 3. L'azione di vigilanza (ASL Spresal e INL)**
- 4. Le sanzioni e il loro iter procedurale**
- 5. E in caso di infortunio o malattia professionale?**
- 6. Delega di funzioni**




Competenze in materia di prevenzione

3

Per quanto concerne gli aspetti di prevenzione, alcuni settori «di nicchia» hanno norme e/o enti di controllo specifici:

- ✓ cave e miniere: Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624 e controllo realizzato dalla Polizia Mineraria regionale;
- ✓ attività marittime, portuali e aeroportuali: svariate normative specifiche e controllo realizzato dagli USMAF - Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera del Ministero della Salute;
- ✓ ambito dell'Amministrazione della Giustizia: svariate normative specifiche e controllo realizzato dal VISAG - Vigilanza Igiene e Sicurezza Amministrazione della Giustizia appartenente all'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia per tribunali, procure, giudici di pace, archivi notarili, istituti penitenziari.



E le università?

Le università sono dotate di una normativa dedicata (D.M. 363/98), ma non di un ente di controllo specifico.

Competenze in materia di prevenzione

4

ASL - SPRESAL

SPRESAL: Servizio per la PREvenzione e la Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

- Ispezione e vigilanza rispetto normativa S&H occupazionale
- Indagini seguenti a infortunio o malattia professionale


La legge quadro 833 del 1978 - *Istituzione del servizio sanitario nazionale* assegna alle Regioni la programmazione e il coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

Le competenze in materia d'igiene e sicurezza passano dall'Ispettorato del Lavoro alle neonate strutture delle Unità Sanitarie Locali (oggi trasformate in aziende), dedicate alla prevenzione nei luoghi di lavoro.

Le Aziende Sanitarie Locali esplicano funzioni di ispezione e vigilanza primaria con competenza generale sul rispetto della normativa che tutela la sicurezza e salute dei lavoratori in tutti i settori privati e pubblici, oltre che le indagini di polizia giudiziaria sulle malattie professionali e sugli infortuni, attivate d'ufficio o delegate dal magistrato inquirente.

Competenze in materia di prevenzione

5




L'ARPA, attraverso la *Struttura Verifiche impiantistiche*, svolge le verifiche periodiche ex art. 71 comma 11 D. Lgs. 81/08 su:

- Apparecchi a pressione e di sollevamento
- Impianti elettrici di messa a terra e da utilizzare nei luoghi con pericolo di esplosione
- Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

La *Struttura di Igiene Industriale* si occupa di sicurezza negli ambienti di lavoro ed affronta problemi correlati ai rischi di natura chimica, fisica e biologica. Interviene su richiesta delle ASL, ossia dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro (SPreSAL), oppure su richiesta della Procura della Repubblica.

Competenze in materia di prevenzione

6



La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (Art. 13 comma 1 D. Lgs. 81/08).

Ogni disposizione concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco (Art. 46 comma 6 D. Lgs. 81/08).

Competenze in materia di prevenzione

7



Le Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL) del Ministero del Lavoro hanno poteri ispettivi e di vigilanza in materia di regolarità dei rapporti di lavoro **e di rispetto della normativa di salute e sicurezza**.

Il personale di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL ha poteri limitati all'ambito dei controlli circa la regolarità contributiva e assicurativa e circa la verifica in materia previdenziale.

DTL, INPS e INAIL sono stati uniti in un unico Ispettorato Nazionale dalla Legge 183/2014 (Jobs act).

Novità Legge n. 215 del 17/12/2021 (conversione in legge del D.L. n. 146 del 21/10/2021)

8

D.Lgs. 81/08 Articolo 13: Vigilanza - OLD

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo stesso personale può esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio:
 - a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile...
 - b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
 - c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto ...

MODIFICHE D.L. n. 146 del 21/10/2021

- 1) al comma 1, dopo le parole «è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio» sono aggiunte le seguenti: «, dall'Ispettorato nazionale del lavoro»;
- 2) il comma 2 è abrogato;

...

«La riorganizzazione della vigilanza sui luoghi di lavoro ad opera del decreto fiscale ha ridisegnato gli asset originari, attribuendo un nuovo ruolo all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, chiamato a vigilare sulla generalità dei luoghi di lavoro al pari delle ASL»

Raffaele Guariniello

Competenze in materia di prevenzione

9



- Questi enti contribuiscono alla prevenzione negli ambienti di lavoro
- Il personale degli enti **SPRESAL**, **VVF** e **INL** svolgono anche attività diretta di vigilanza (*art. 13-Vigilanza D.Lgs. 81/08*), per quanto di specifica competenza (Spresal e INL con competenza totale, VVF se rilevano qualcosa di cui non sono competenti possono comunque informare gli altri Enti)
- **Il personale di questi Enti, durante l'attività ispettiva, riveste il ruolo di Ispettore e nella quasi totalità dei casi ha la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) di nomina prefettizia**
- Il personale ARPA riveste il ruolo di UPG per quanto riguarda i reati ambientali e non di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di individuazione di problematiche di S&H può comunque riferire a ASL Spresal

Polizia Giudiziaria

10

Definizione e finalità (da codice di procedura penale cpp)

Per polizia giudiziaria s'intende quella funzione dello Stato volta ad assicurare le condizioni per l'esercizio dell'azione penale, cioè alla realizzazione della pretesa punitiva dello Stato.

Sono Ufficiali (o agenti) di Polizia Giudiziaria gli appartenenti alla polizia di Stato, ai carabinieri, alla guardia di finanza e alla polizia penitenziaria.

Leggi e regolamenti possono estendere le attribuzioni di Ufficiale o agente di P.G. ad ulteriori soggetti, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, (come ad esempio i tecnici Spresal, INL, VVF, ecc.) **quando operanti in servizi con compiti ispettivi e di vigilanza.**



Polizia Giudiziaria

11

Compiti (o per meglio dire obblighi)

- riferire la notizia di reato al Pubblico Ministero, per iscritto;
- identificare la persona che potrebbe essere colpevole del reato;
- raccogliere spontanee dichiarazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
- assumere a sommarie informazioni testimoniali (S.I.T.) le dichiarazioni rese da persone che possono riferire notizie utili ai fini delle indagini;
- in flagranza di reato procedere alla perquisizione della persona e dei locali alla ricerca di cose o tracce pertinenti il reato;
- eseguire accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, anche prima dell'intervento del Pubblico Ministero nell'ipotesi che vi sia pericolo che le cose, le tracce ed i luoghi si alterino o si disperdano e se del caso procedere al sequestro probatorio;
- gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, possono procedere d'iniziativa al sequestro preventivo.



L'azione di vigilanza ASL Spresal e INL

12


L'azione di vigilanza preventiva sul rispetto della applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nel lavoro rientra fra le attività amministrative ASL SPRESAL e INL. L'azione di vigilanza può essere programmata o estemporanea (potere di iniziativa in capo al singolo operatore di vigilanza, ove se ne presenti la necessità).

Per il personale delle ASL e INL il potere di accesso negli ambienti di lavoro per l'esercizio dei poteri di polizia amministrativa spetta agli operatori dotati di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

NOTA: la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria viene assunta solo nel momento in cui dal sopralluogo si ravvisa un reato.

L'azione di vigilanza può anche avvenire a seguito di delega dell'autorità giudiziaria o di segnalazione di reato precedentemente acquisita (denuncia, querela, referto di infortunio, ...).

NOTA: in questo caso il personale dell'organo di vigilanza assume subito le funzioni di polizia giudiziaria.



L'azione di vigilanza ASL Spresal e INL

In generale, la facoltà di accesso in capo al personale di vigilanza con qualifica di UPG prevede i seguenti poteri:

1. visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e anche della notte, gli ambienti di lavoro in qualsiasi modo intesi;
2. visitare i locali annessi ai luoghi di lavoro anche se apparentemente non connessi con l'esercizio dell'azienda, ove vi sia il fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge;
3. esaminare ed acquisire tutta la documentazione ritenuta necessaria allo svolgimento degli accertamenti, quale ad esempio il registro degli infortuni, i documenti di valutazione dei rischi, i verbali di prima installazione, verifica e manutenzione di apparecchi di sollevamento nonché di attrezzature sottoposte a regimi di controllo periodici, certificati di conformità, etc.;
4. acquisire qualsiasi informazione che si reputa importante, comprese tutte quelle inerenti i processi lavorativi;
5. acquisire dati e notizie necessarie allo studio ed al controllo del fenomeno infortunistico;
5. prendere visione delle cartelle cliniche e chiedere copia della documentazione sanitaria relativa ai lavoratori, eventualmente sottoporre a visita medica il personale occupato.

L'azione di vigilanza ASL Spresal e INL

14

Diritti e doveri

- Il personale ispettivo deve qualificarsi mediante tessera di riconoscimento.
- Non ha evidentemente l'obbligo di dichiarare dove e che cosa intenda sottoporre a controllo.
- Il personale ispettivo non può essere fermato in portineria o all'ingresso del luogo di lavoro se non per il tempo strettamente necessario ad avvisare il datore di lavoro o un suo delegato (meglio se il responsabile del servizio di protezione e prevenzione aziendale, che è soggetto che non risponde di reato proprio di pericolo in materia di igiene e sicurezza nel lavoro e non rischia pertanto nel corso dell'ispezione di assumere la qualità di persona sottoposta alle indagini) che eventualmente provvedano ad accompagnare il funzionario.
- Il personale ispettivo può conferire e/o farsi accompagnare nell'accesso dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).



L'azione di vigilanza ASL Spresal e INL

15

Chi sono

- Per ASL: Laureati triennali in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - (Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche) o Periti/Laureati precedentemente assunti
- Per INL: laureati (anche triennali) con specifiche competenze in S&H

Personale ASL SPRESAL e INL

16

Chi sono

- Per ASL: Laureati triennali in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - (Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche) o Periti/Laureati precedentemente assunti
- Per INL: laureati (anche triennali) con specifiche competenze in S&H

Compito non facile

- Estrema variabilità delle attività controllate



Personale ASL SPRESAL e INL

17

Chi sono

- Per ASL: Laureati triennali in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - (Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche) o Periti/Laureati precedentemente assunti
- Per INL: laureati (anche triennali) con specifiche competenze in S&H

Compito non facile

- Estrema variabilità delle attività controllate
- Estrema variabilità dei fattori di pericolo valutabili



Personale ASL SPRESAL e INL

18

Chi sono

- Per ASL: Laureati triennali in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - (Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche) o Periti/Laureati precedentemente assunti
- Per INL: laureati (anche triennali) con specifiche competenze in S&H

Compito non facile

- Estrema variabilità delle attività controllate
- Estrema variabilità dei fattori di pericolo valutabili

Le attività di vigilanza **PREVENTIVA** sono spesso focalizzate sulla verifica degli aspetti generali e principali di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (salubrità generale dei luoghi di lavoro, presenza di attrezzature palesemente non a norma, manutenzioni presidi antincendio e sistemi di protezione collettiva, utilizzo dei DPI, ecc.)

Per le attività di vigilanza **A SEGUITO DI NOTIZIA DI REATO** si va dopo «aver studiato» oppure accompagnati da un CT esperto.

L'azione di vigilanza ASL Spresal e INL

19


E, in definitiva, perché il 99% dei controlli porta ad una contravvenzione?

- Palese incuranza degli aspetti di salute e sicurezza in molte delle aziende controllate
- Chiara difficoltà a conoscere e a rispettare tutti gli aspetti normativi anche da parte di chi «vuole comportarsi bene»
- Lavoro «sempre in difensiva» da parte degli ispettori in quanto è passato il concetto che un eventuale infortunio avvenuto successivamente ad una visita ispettiva è anche colpa dell'ispettore, che non avrebbe fatto correttamente il suo lavoro

Le sanzioni e l'iter procedurale

20

Giustizia penale, giustizia amministrativa e giustizia civile



Le Leggi

21

Alcuni cenni circa il D.Lgs. 81/08

Le **sanzioni** previste per le diverse disposizioni sono sia **di carattere penale che di tipo amministrativo**.

Le sanzioni contenute nel T.U. hanno carattere contravvenzionale. In quanto contravvenzioni (trasgressione a un divieto contenuto in una norma giuridica), gli illeciti collegati vengono puniti indifferentemente se commessi con dolo o con colpa.

I reati puniti con il solo arresto sono 2, entrambi a carico del solo Datore di Lavoro (non effettuazione del documento di valutazione dei rischi e non ottemperamento a un provvedimento di sospensione).

Altri reati sono puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.

Altri reati sono puniti con la sola ammenda.

Gli illeciti di tipo amministrativo sono puniti con sanzione pecuniaria amministrativa.

Infine, è necessario ricordare che le violazioni penali e amministrative del D.Lgs. 81/08 hanno sempre carattere personale.

Le Leggi

22

<http://www.8108amatodifiore.it>

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
*b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;*³³
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;*
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- Art. 18, co. 1, lett. a), b-bis), d) e v) prima parte: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]
- Art. 18, co. 1, lett. c), e), f) e g): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. e)]
- Art. 18, co. 1, lett. g)¹, n), p) seconda parte, s) e y): ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. e)]
- Art. 18, co. 1, lett. o): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. a)]

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- Art. 18, co. 1, lett. g-bis): sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro [Art. 55, co. 5, lett. h)]
- Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ai tre giorni: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 5.528,28 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)]
- esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 [Art. 55, co. 6)]
- Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ad un giorno: sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro [Art. 55, co. 5, lett. h)]
- Art. 18, co. 1, lett. ad): sanzione amministrativa pecuniaria da 61,42 a 368,56 euro [Art. 55, co. 5, lett. l)]
- Art. 18, co. 1, lett. bb): sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 5.528,28 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)]
- Art. 18, co. 2): sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 5.528,28 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)]

- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro³⁴;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

LEGENDA

In corsivo sono evidenziate le modifiche e le integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Le parti del testo colorato in fosa scuro indicano le disposizioni sanzionate con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda; quelle in marrone chiaro le disposizioni sanzionate con la pena della sola ammenda; quelle in giallo le disposizioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa. Per non appesantire il testo degli allegati si è preferito colorare le sole disposizioni sanzionate penalmente, quando le rimanenti, dello stesso allegato, sono sanzionate amministrativamente.

Le Leggi

23

<http://www.8108amatodifiore.it>

Articolo 19 - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'[articolo 3](#), i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
- a) *sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;*³⁷
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - f-bis) *in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;*³⁸
 - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'[articolo 37](#).

Sanzioni
Penali

Sanzioni per il preposto

- [Art. 19, co. 1, lett. a\), c\), e\), f\) e f-bis](#): arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro [[Art. 56, co. 1, lett. a\)](#)]
- [Art. 19, co. 1, lett. b\), d\) e g\)](#): arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 982,81 euro [[Art. 56, co. 1, lett. b\)](#)]

LEGENDA

In corsivo sono evidenziate le modifiche e le integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Le parti del testo colorato in **rosa scuro** indicano le disposizioni sanzionate con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda; quelle in **marrone chiaro** le disposizioni sanzionate con la pena della sola ammenda; quelle in **giallo** le disposizioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa. Per non appesantire il testo degli allegati si è preferito colorare le sole disposizioni sanzionate penalmente, quando le rimanenti, dello stesso allegato, sono sanzionate amministrativamente.

Le Leggi

24

E il RADRL?

Gli illeciti durante le azioni di vigilanza vengono valutati secondo il D.Lgs. 81/08 e non secondo il D.M. 363/98 (che peraltro non presenta sanzioni).

In caso sia chiara a livello di organigramma la Responsabilità univoca di un RADRL nei confronti di una attrezzatura o di una lavorazione, potrebbe essere comminata una contravvenzione ai termini dell'articolo 22 - *Obblighi dei progettisti*

Articolo 22 - Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i progettisti

- [Art. 22](#): arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro [[Art. 57, co. 1](#)]

Molto più probabilmente però, proprio come nel caso dei semplici preposti, verrebbe sanzionato il Dirigente (o Direttore nel nostro caso): l'obiettivo della sanzione e relativa prescrizione durante le azioni di vigilanza è quello di sanare la problematica per evitare il verificarsi di incidenti e infortuni e quindi pare corretto rivolgersi ad una figura apicale con chiare disponibilità di potere gestionale e di risorse.

E in caso si ravvisi una contravvenzione?

25

Di norma le contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro hanno natura permanente e sono quindi regolarizzabili (ossia passibili di eliminazione).

Nel concreto, in caso di contravvenzione di natura permanente punita anche con pena alternativa all'arresto (praticamente tutte) si segue il D.Lgs. 758/94 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro":

1. L'organo di vigilanza impartisce una **prescrizione**, ossia una richiesta di regolarizzazione della situazione.
2. L'organo di vigilanza riferisce la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria. Il procedimento penale viene sospeso (l'orologio della decorrenza è fermo) fino alla conclusione della procedura di estinzione della contravvenzione.
3. Entro il termine fissato in sede di prescrizione (prorogabile per due volte), il contravventore deve eliminare l'inosservanza accertata.
4. L'organo di vigilanza, accerta la regolarizzazione, ammette al pagamento della sanzione di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa e regolarizzata.
5. Constatata l'eliminazione della contravvenzione ed il pagamento dell'ammenda, l'organo di vigilanza dà comunicazione al PM che chiede al Giudice l'archiviazione del procedimento con la motivazione che la contravvenzione è estinta.

La prescrizione è un atto non impugnabile in sede amministrativa o gerarchica.

E in caso si ravvisi una contravvenzione?

26

E se si ottempera in ritardo alla prescrizione?



L'adempimento in tempi superiori ma tecnicamente congrui (fattispecie legata alla imposizione da parte dell'organo di vigilanza di un tempo tecnicamente non sufficiente) ovvero con modalità diverse da quelle (eventualmente) indicate dall'organo di vigilanza ma parimenti efficaci, sono valutate dal Giudice ai fini della applicazione dell'oblazione prevista dall'art. 162-bis c.p. (oblazione che estingue anch'essa il reato) e la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa e regolarizzata.

E se non si ottempera alla prescrizione?



In caso di mancata estinzione della contravvenzione accertata per omessa regolarizzazione, l'organo di vigilanza lo comunica al PM ed allo stesso contravventore ed il procedimento penale riprende il suo corso (e se del caso si viene rinviati a giudizio).

Esempio 1. La manutenzione degli estintori

27



Gli interventi necessari nella manutenzione estintori per mantenere invariata l'efficienza degli estintori sono:

- **controllo iniziale;**
- **sorveglianza dei presidi**, di competenza del personale interno incaricato;
- **controllo periodico**, da effettuare ogni sei mesi per mano di personale tecnico esterno;
- **revisione programmata**, deve essere effettuata da personale tecnico esterno.
- **collaudo**, di competenza del personale tecnico esterno.

Il **controllo periodico** deve essere effettuato al **massimo ogni sei mesi**, indipendentemente dal tipo di estinguente.

Il **tecnico incaricato** verifica che il presidio sia in buone condizioni, senza ammaccature, botte o ruggine, poiché ne comprometterebbero il corretto funzionamento.

L'esperto deve controllare la **pressione degli estintori a polvere**, la **carica degli estintori a CO₂**, lo stato delle manichette, le ruote nei carrellati, ecc.

Esempio 1. L'ammissione al pagamento dell'ammenda

30

Con riferimento agli accertamenti effettuati a partire dal 18/12/2019, presso le strutture del Politecnico di Torino site in c.so Duca degli Abruzzi n. 24 a Torino, da Personale Tecnico con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria della scrivente Struttura, nel corso dei quali è stata accertata la violazione dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si trasmette ~~Verbale n. 3-11-2020/1213/1~~ con allegata Prescrizione ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D. Lgs. 758/94. ^{987A/20}
Avendo altresì rilevato, nel corso di successivi accertamenti effettuati, la regolarizzazione della contravvenzione accertata, si comunica, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D. Lgs. 758/94

AMMISSIONE AL PAGAMENTO

in sede amministrativa di un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per ogni singola contravvenzione commessa e descritta a seguito, per un **totale** di EURO 1965,61 (millenovecentosessantacinque/61).

<u>LEGGE</u>	<u>ARTICOLI</u>	<u>AMMENDA</u>
D. Lgs. 81/08	art. 29 comma 1	€ 1965,61
*****	*****	*****

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni a partire dalla data di notificazione del presente atto con le seguenti modalità:

- tramite bollettino di conto corrente postale n. 31993108 intestato a: ASL CITTA' DI TORINO – SPRESAL AMMENDE;
- tramite bonifico bancario presso BANCA INTESA SANPAOLO AG. 20 – 10154 TORINO, VIA CIMAROSA 87, Codice IBAN: IT28Y0306901020100000046260.

La ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere presentata inderogabilmente alla scrivente Struttura presso Segreteria S.Pre.S.A.L. - IV piano, oppure inviata via PEC – spresal@pec.aslcittaditorino.it, entro 5 giorni dal pagamento indicando nella causale cognome e nome del contravventore e numero di prescrizione.


D.Lgs. 81/08, art. 29, comma 1.

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

Esempio 2. Verbale e Immagini

31

Corretta conservazione iniziale di acetato di uranile (radioattivo)



Poi però a causa di lavori edili il materiale è stato spostato e proprio in questo frangente vi è stato un sopralluogo di un ente di controllo

Si rileva che, da alcuni giorni l'area del laboratorio è interessata a lavori di ristrutturazione di alcuni locali, pertanto il locale adibito allo stoccaggio di prodotti tossici, cancerogeni e radioattivi è stato sgombrato ma non è stata trovata un'ubicazione adeguata per il contenitore metallico del materiale radioattivo (in quanto non vi sono armadietti con chiavi nelle parti di laboratorio apribili). Si rileva anche che, se il contenitore di cui sopra che è un cassettino metallico non recava contrassegni di pericolo e caratteristiche dell'isotopo contenuto. Il

E in caso di infortunio o malattia professionale?

33

NOTA: in fase di ispezione post infortunio l'organo di vigilanza può fare anche delle prescrizioni ex D.Lgs. 81/08, che seguono l'iter visto precedentemente. L'adempimento a tali prescrizioni NON comporta l'ammissione di colpa del reato colposo.

ASL SPRESAL e INL svolgono attività inerenti a infortuni e malattie professionali in riferimento a reati ex art. 589 CP (omicidio colposo) e art. 590 CP (lesioni colpose) commessi con violazione di norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Per questi reati vi è **procedibilità d'ufficio** (per le lesioni solo se sono gravi o gravissime).

Cosa si intende per lesioni colpose gravi o gravissime? (denuncia vs querela)

Lesioni che comportano almeno:

- inabilità temporanea superiore a 40 gg;
- indebolimento permanente di un organo o di un senso;
- malattia certamente o probabilmente insanabile;
- perdita di un senso o di arto;
- mutilazione che rende l'arto inservibile;
- ecc.

Infortunio o malattie professionali. Alcuni concetti

34

1. Cosa si intende per colpa?

La definizione di colpa si ricava dal secondo capoverso dell'art. 43 c.p., che così dispone: *"il reato è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline"*.

Imprudenza: inosservanza di un divieto di agire o di un divieto di agire secondo determinate modalità.

Imperizia: mancanza di abilità e preparazione specifica.

Negligenza: grave disattenzione o dimenticanza, omesso compimento di un'azione doverosa.

Nota: è logico che le posizioni garanti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (es. DL, Dirigente, Preposto, Delegato) abbiano maggiori probabilità di «avere colpe», ma comunque tutti i lavoratori possono essere chiamati a rispondere delle proprie azioni.

2. Nesso di causalità

I delitti di lesioni colpose e omicidio colposo si configurano se esiste un nesso causale tra le lesioni gravi/morte e l'atteggiamento imprudente/inetto/negligente/di non rispetto delle norme del soggetto indagato. Il nesso di causalità si evidenzia con il ragionamento controfattivo. La condotta alla base può essere di tipo commissivo o omissivo.

Salta in ogni caso il nesso di causalità se c'è: «condotta colposa della vittima, imprevedibile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute».

Infortunati o malattie professionali. Alcuni concetti

35

3. Procedimento penale e civile

Il **procedimento penale** vuole conseguire una sanzione punitiva finalizzata all'afflizione del trasgressore in quanto ha violato una norma posta a tutela dell'interesse pubblico.

Il **procedimento civile** mira a tutelare un interesse privato al quale consegue una sanzione risarcitoria, cioè finalizzata a reintegrare il danno subito dal soggetto portatore dell'interesse tutelato.

In caso di delitti di lesione colposa e omicidio colposo possono essere svolti 2 procedimenti (prima quello penale in cui la parte danneggiata si presenta come *Parte civile* e poi quello civile), oppure il procedimento civile può essere evitato arrivando ad un accordo stragiudiziale con la vittima o gli eredi (che fa uscire la Parte civile dal procedimento penale).

4. E le assicurazioni?

- Non esiste nessuna assicurazione contro i reati penali...
- Con l'assicurazione INAIL il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile conseguente all'evento lesivo subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.
- Può essere comunque conveniente stipulare una ulteriore assicurazione per responsabilità civile e, se del caso, una per tutela legale.

Assicurazione per responsabilità civile del Politecnico

36

Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

I) ai sensi degli arti 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;

...

Le garanzie di cui ai precedenti punti I) e II) sono inoltre operanti:

- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
 - a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
 - b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;

A fianco estratto della polizza per responsabilità civile del Politecnico. L'eventuale polizza per tutela legale deve invece, se del caso, essere stipulata direttamente dall'interessato.

E per quanto riguarda gli incidenti verificati durante l'esecuzione di missioni?

37

Aspetti di safety

Ossia legati in modo specifico alle attività che il lavoratore deve svolgere nel luogo / paese di destinazione.

Restano chiare le eventuali responsabilità in capo al DL, Dirigente, ecc.

In caso di attività svolta presso un Committente esterno può anche essere indagata la sua eventuale responsabilità (e quella della sua catena di comando).

Aspetti di security

Italiani rapiti in Libia, condannati i vertici della Bonatti: un anno e dieci mesi per “cooperazione colposa nel delitto doloso”



La sentenza del gup Maria Paola Tomaselli rappresenta la prima condanna, in Italia, per un'azienda che non ha saputo garantire la sicurezza dei propri dipendenti. I quattro dipendenti vennero rapiti nel 2015 e due di loro morirono durante uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine mentre venivano trasferiti in un nuovo covo. Il rapimento, ha sostenuto la procura, poteva essere evitato se la società avesse attuato le misure di sicurezza

Caso Regeni, perquisiti casa e ufficio della professoressa di Giulio a Cambridge

di CARLO BONINI e GIULIANO FOSCHINI



Giulio Regeni

Acquisiti computer, cellulare e hard disk. Ieri la professoressa Maha Abdel Rahman era stata ascoltata dai pm di Roma in trasferta in Inghilterra. L'università collabora con gli inquirenti italiani


Art 113 c.p.: condotte che concorrono a incrementare il rischio della verificazione dell'evento

Infortunio o malattia

Esempio Caso Thyssen Krupp Torino

38


Fasi: laminazione, ricottura e decapaggio



Materiale in arrivo



Materiale in uscita



Laminazione



Decapaggio

Evento: <https://youtu.be/3TRn4ETdEjo>

Cause: vedi video sopra

- Cause radice:
- 1- impianto in fase di dismissione, non aggiornato e mantenuto
 - 2- presidi antincendio non perfettamente funzionanti
 - 3- scarsa pulizia delle zone di lavoro
 - 4- personale non formato e addestrato

Esempio Caso Thyssen Krupp Torino

39

Condanne definitive:

- E.H., amministratore delegato e membro del Comitato Esecutivo, titolare di delega alla produzione, la sicurezza sul lavoro, il personale, gli affari generali e legali. **9 anni e 8 mesi;**
- P.M., componente del consiglio di amministrazione e membro del Comitato esecutivo. **6 anni e 9 mesi;**
- P.G., componente del consiglio di amministrazione e membro del Comitato esecutivo. **6 anni e 9 mesi;**
- S.R., Direttore dello stabilimento. **8 anni e 6 mesi;**
- C.C., Dirigente con funzioni di responsabile dell'area ecologia, ambiente e sicurezza e responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dello stabilimento. **6 anni e 8 mesi.**

Dolo eventuale o colpa cosciente?

<https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/3292-caso-thyssenkrupp-depositate-le-motivazioni-della-sentenza-delle-sezioni-unite-sulla-distinzione-tr>

Delega di funzioni

40

La delega di funzioni, nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono proprie del delegante medesimo. Questi, per così dire, si libera di poteri e responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato. La finalità della delega è essenzialmente quella di escludere, per le funzioni delegate, la responsabilità penale del delegante.

Dove sono indicate le funzioni?

Il D.Lgs.81/08 prevede che il documento di valutazione dei rischi debba contenere "l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri" (art.28 c.2 lett.d) D.Lgs.81/08).

Il DVR si figura quindi anche come una mappa dei poteri e delle responsabilità, ossia dell'insieme delle posizioni "garanti" in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (es. datore di lavoro, dirigente, preposto) con la gestione del rischio.

Al Politecnico, oltre al DVR, c'è il Regolamento della Sicurezza.

Delega di funzioni

41

Il Dirigente deve essere delegato?

Come il datore di lavoro, anche il dirigente ed il preposto sono indubbiamente destinatari diretti delle norme antinfortunistiche, prescindendo da una eventuale "delega di funzioni" conferita dal datore di lavoro.

*Certamente quella del dirigente è un **livello di responsabilità intermedio**: tale soggetto non porta le responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali, ma ha il compito di **impartire ordini ed esercitare la necessaria vigilanza, in conformità alle scelte di politica d'impresa** adottate dagli organi di vertice che formano la volontà dell'ente; essi rappresentano, dunque, l'alter ego del datore di lavoro, nell'ambito delle competenze loro attribuite e nei limiti dei poteri decisionali e di spesa loro conferiti.*

Al dirigente è, pertanto, rimesso l'onere di organizzare in modo adeguato e sicuro le strutture e i mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro, a prescindere da eventuali poteri di spesa.

Delega di funzioni

42

La nomina di una figura organizzativa equivale ad una delega?

Non può parlarsi di delega di funzioni prevenzionistiche quando si tratti della nomina di un responsabile di servizio ovvero di un atto che concretizza l'articolazione organizzativa aziendale.

NOTA: Responsabili di servizio, Responsabili di Ufficio, Professional, ED non sono figure che si trovano nel D.Lgs. 81/08, ne deriva che la nomina non abbia implicazioni prevenzionistiche.

A chi si possono delegare le funzioni prevenzionistiche?

Le funzioni prevenzionistiche possono essere delegate a *soggetti in possesso di adeguate competenze*. Anche se non specificatamente ricordato dalla normativa, si ricorda che il *soggetto delegato deve avere il tempo necessario a svolgere il compito delegato*.

E, se si effettua una delega, si è finito il proprio lavoro?

No, resta la **responsabilità della verifica del lavoro del delegato**. Un buon consiglio è quello di inserire le modalità di verifica già all'interno del documento di delega.

CORSO DI FORMAZIONE DEI DIRIGENTI AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

43



GRAZIE PER L'ATTENZIONE